



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 36 del 21/04/2023

OGGETTO: Intervento di ripascimento manutentivo dell'arenile est di Bibione per l'anno 2023, nel tratto corrispondente ai settori denominati "Cannelle", "Spiaggia di Pluto" e "Lino delle Fate". Interdizione al pubblico uso dell'arenile per allestimento area di cantiere.

IL DIRIGENTE Servizio Demanio

Vista l'autorizzazione rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Venezia al Comune di San Michele al Tagliamento (acquisita al prot.n. 4578/2023) per realizzare gli interventi di ripascimento manutentivo nella cella litoranea VE1 Foce Tagliamento – Bocca di Porto Baseleghe per un quantitativo complessivo di 48.000 m³, sulla base di progetto a firma dell'Ing. Massimo Tondello;

Considerato che è imminente l'inizio dei predetti lavori, nel tratto corrispondente ai settori denominati "Cannelle", "Spiaggia di Pluto" e "Lino delle Fate", a cura e spese del concessionario Bibione Spiaggia S.r.l. che si è munito dei titoli prescritti sotto i vari profili: idraulico e di difesa della costa, paesaggistico, edilizio, etc.;

Vista la nota di Bibione Spiaggia S.r.l., pervenuta alla pec istituzionale in data 21.04.2023, di comunicazione inizio lavori con decorrenza dal 22.04.2023, recante la richiesta di interdizione dell'area interessata per poter svolgere i lavori fino 1° maggio 2023, al fine di consentire l'allestimento dei settori denominati "Cannelle", "Spiaggia di Pluto" e "Lino delle Fate" in tempo per l'apertura della stagione balneare, prevista per il 13 maggio;

Viste le planimetrie a corredo della richiesta di Bibione Spiaggia S.r.l. di individuazione dell'area interessata e del percorso pedonale per raggiungere il Faro alla foce del Tagliamento, alternativo al tratto di battigia di cui Bibione Spiaggia S.r.l. chiede l'interdizione;

Atteso che i predetti lavori saranno materialmente eseguiti dalla ditta Dragaggi S.r.l. via mare, giusta ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Caorle n. 12/2023, e dalla ditta Guerra S.a.s. via terra, giusta autorizzazione al transito mezzi prot.n. 32498/2022;

Atteso che i lavori di ripascimento citati sono necessari per consentire l'apertura della stagione balneare in quel tratto di litorale;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori e consentire alle ditte incaricate di svolgere i lavori anche nei giorni festivi e prefestivi tra il 22 aprile ed il 1° maggio, assicurando, oltre alla cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità, anche apposita segnaletica di indirizzamento verso il percorso alternativo per raggiungere il Faro alla foce del Tagliamento;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il nuovo Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

tutto ciò premesso

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata come da planimetria allegata, dal 22 aprile fino al 1° maggio, inclusi i giorni festivi e prefestivi;

ORDINA

alla Bibione Spiaggia S.r.l. e alle ditte sue incaricate di posizionare apposita segnaletica per raggiungere il Faro alla foce del Tagliamento lungo il percorso alternativo alla battigia di cui alla planimetria allegata, di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, di posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori, evitando ogni possibile interferenza con ogni altro cantiere in corso;

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle – Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. ed alle ditte sue incaricate;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VILLOTTA LUCA

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 21/04/2023 16:10:07

IMPRONTA: 35376234313431313634663238343935373762333639373532323565396561656162373065373538